



AVV. MARIO DUSI

AVV. LAURA BASSO
AVV. SERENA CAPIELLO
AVV. GABRIELLA CROSARIOL
AVV. CHIARA M. MAGALINI
AVV. SILVIA PORCINAI
AVV. SIMONA TEMPRA

DOTT. FABRIZIO ANGELLA
DOTT. NICCOLÒ POLI

of counsels

AVV. CRISTINA BONGIOVANNI

DOTT. ALBERTO CANOVA
Commercialista

AVV. LAURA BASSO

CORSO DI PORTA VIGENTINA, 35
I – 20122 MILANO

TEL.: +39 02 55188121
FAX: +39 02 55188503
E-mail: l.basso@dusilaw.eu

No al mantenimento del figlio maggiore che può accedere al reddito di cittadinanza

di Laura Basso

Con le ordinanze n. 10450 e 10451 del 31.03.2022, la Corte di Cassazione afferma che tra i presupposti per la revoca dell'obbligo di corrispondere il mantenimento a favore di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rientra anche la concreta possibilità, per questi ultimi, di accedere al reddito di cittadinanza, misura di sostegno sociale introdotta con la L. n. 26 del 28.03.2019.

La Suprema Corte preliminarmente ribadisce il proprio consolidato orientamento secondo il quale l'obbligo di mantenimento anche di figli maggiori non economicamente autosufficienti spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, fatta salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente, per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.

In tale contesto, la Cassazione ricorda come il giudice sia tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che lo stesso non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purchè compatibili con le condizioni economiche dei genitori), aspirazioni (Cass., n. 17183/20; n. 38336/21).

Di conseguenza, se il maggiorenne non ha raggiunto l'autonomia economica, il giudice potrà revocare l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori (e/o sui nonni) in considerazione dell'età dei beneficiari (ossia della raggiunta maturità psicofisica), del tempo decorso dalla pronuncia avente ad oggetto il diritto al mantenimento e della concreta possibilità del maggiore di accedere allo strumento del reddito di cittadinanza, quale

GEIE Advoselect
Berlin Düsseldorf Frankfurt am Main Hamburg München Stuttgart
Barcellona Bratislava Budapest Istanbul Lion Madrid Milano Mosca Seattle Sofia Strassburg Wien



fonte di sostentamento idonea ad escludere la sussistenza dei presupposti del diritto al mantenimento.

In conclusione, la Cassazione richiama una via per esonerare genitori e nonni dall'obbligo di mantenere figli e nipoti che "faticano" a rendersi autosufficienti nonostante tale affrancamento appaia necessario e doveroso in un contesto familiare disagiato. Come a dire "se lavorare ti pesa, non devi comunque gravare sui genitori in difficoltà ma attivarti per ricercare diverse esistenti fonti di reddito".

Per maggiori approfondimenti sui presupposti per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio: l.basso@dusilaw.eu; www.dusilaw.eu